



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 18/02/2019

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni TASI - Anno 2019

L'anno duemiladiciannove, questo giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 09:20, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 12/02/2019, n.prot. 1358 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Preside l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 10 e assenti n° 3 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Simone ROSSI	-	X
Enzo MULE'	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Francesco SPINELLI	X	-
Mirco LESSI	X	-
Gianna BIGAZZI	X	-
Riccardo CRESCI	X	-
Sabrina ORLANDINI	X	-
Massimiliano RUGO	-	X
Giacomo CIARCIA	X	-
Maria Cristina D'AMATO	-	X
Stefano PACCHINI	X	-

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO incaricato della redazione del verbale;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva



Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Spinelli.

L'Assessore Francesco Spinelli illustra sinteticamente l'argomento.

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 676 a 678 dell'art.1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n.147 dispongono che:
 - l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
 - il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili :
 - abitazione principale : 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola : 2 per mille;
 - altri immobili : 10,6 per mille;
 - dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;
- il comma 681 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata ad un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e che, in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la parte è
- corrisposta dal titolare del diritto reale;
- che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 siano escluse dall'imposta municipale propria le seguenti fattispecie:
 - abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
 - unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione



COMUNE DI BIBBONA CC n. 12 del 18/02/2019
Provincia di Livorno

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Ricordato che dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 1 della legge 208/2015 è stata stabilita:

- al comma 14, lettere a), b) e d), l'esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel Regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%), che le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- al comma 54, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;
- ai commi 21-24 che la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
- al comma 28, che limitatamente agli immobili non esclusi dalla TASI, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art.1 della legge n.147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Rilevato che, a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato

- a) che il meccanismo di calcolo del nuovo tributo, in caso di mancata applicazione della detrazione, comporta per gli immobili adibiti ad abitazione principale un aumento della pressione fiscale inversamente proporzionale alla rendita dei fabbricati interessati, penalizzando soprattutto gli immobili di minori dimensioni;
- b) che il Comune può determinare la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- c) il comma 683 dell'articolo 1 della legge 147/2013, prevede che le aliquote della TASI, possono



essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
Rilevato che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso;
Ricordato che

- l'art.1, comma 169 della legge n. 296/2006 fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 683 dell'art.1 della legge 147/2013 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art.13, comma 15, del d.l. 201/2011 dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art.1 della legge 147/2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art.1 del d.l. 16/2014, convertito dalla legge 68/2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno D.M. 25.01.2019 recante ad oggetto: "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2019, n. 28), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2019;

VISTA la Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018 che consente ai comuni anche per l'anno 2019 la maggiorazione della TASI già disposta negli anni precedenti, con delibera del consiglio comunale;

VISTA la propria deliberazione n. 9 del 30.01.2018 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2018 ed è stata confermata la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille già prevista dall'anno 2015, ai sensi della L. 208/2015, comma 28;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della IUC;

RITENUTO di mantenere per l'anno 2019, ai sensi della sopracitata disposizione di legge, la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille già prevista per gli anni dal 2015 in poi;

DATO ATTO che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 26.61% del costo dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019:

TOTALE COMPLESSIVO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 2019

COSTI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019	343.027,30
--	------------



COMUNE DI BIBBONA CC n. 12 del 18/02/2019
Provincia di Livorno

COSTI POLIZIA LOCALE 2019	271.441,45
COSTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE 2019	302.442,79
COSTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 2019	423.597,90

TOTALE	1.340.509,44
GETTITO STIMATO TASI 2017	260.000,00
GRADO DI COPERTURA DEI COSTI	19,40%

RITENUTO confermare le aliquote per l'applicazione della TASI per l'anno 2019, qui di seguito indicate:

ALIQUTA ORDINARIA	0,8 per mille	- Aree fabbricabili - Tutti i fabbricati non rientranti nei casi sottoelencati
ALIQUTA PRIMA CASA A/1, A/8 e A/9	2 per mille	Abitazione principale A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze (per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). <u>(Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)</u>
ALIQUTA EQUIPARATE ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 e A/9	2 per mille	Abitazione A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUTA EQUIPARATE ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 e A/9	2 per mille	Abitazione (A1, A8 e A9) e relative pertinenze (unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di



		residenza , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso." <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3/bis del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/2/1994 n. 133. <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI	0 per mille	Abitazioni e relative pertinenze con contratto di affitto registrato (periodo minimo: registrazione annuale). <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI -Uso gratuito 1° grado - contratto registrato con abbattimento base imponibile del 50%	0 per mille	Abitazione (escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria), concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che gli stessi vi abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio, che il contratto sia registrato e che il comodante posseda al massimo, oltre quello concesso in comodato, un solo altro immobile posto in Bibbona che deve essere utilizzato dallo stesso come propria abitazione principale (no A1, A8 e A9). <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>

RITENUTO inoltre:

- 3) **di confermare la detrazione d'imposta di euro 100,00 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari equiparate, con rendita catastale fino a 300 euro, intesa come quella risultante dalla somma della rendita catastale dell'abitazione e delle pertinenze,** (per unità immobiliari con somma di rendite eccedente i 300,00 euro non sono previste detrazioni);
- 4) **di confermare l'ulteriore detrazione d'imposta per le abitazioni principali** di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

DATO ATTO che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% (tranne nel caso si tratti di abitazione principale dello stesso), mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo pari al 90%;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 12 del 18/02/2019

ACQUISITO altresì il parere favorevole del revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett b), n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla 4° Commissione Consiliare in data 14.02.2019;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione, voti favorevoli n.8, astenuti n. 2 (Giacomo Ciarcia e Stefano Pacchini), contrari n.0, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti, di cui n. 8 votanti;

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

ALIQUOTA ORDINARIA	0,8 per mille	- Aree fabbricabili - Tutti i fabbricati non rientranti nei casi sottoelencati
ALIQUOTA PRIMA CASA A/1, A/8 e A/9	2 per mille	Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze (per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). <u>(Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)</u>
ALIQUOTA EQUIPARATE ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 e A/9	2 per mille	Abitazione (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le



		stesse non risultino locate. <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUTA EQUIPARATE ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 e A/9	2 per mille	Abitazione (A1, A8 e A9) e relative pertinenze (unica unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all' AIRE, gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso." <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3/bis del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/2/1994 n. 133. <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUTE PARTICOLARI	0 per mille	Abitazioni e relative pertinenze con contratto di affitto registrato (periodo minimo: registrazione annuale). <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUTE PARTICOLARI -Uso gratuito 1°grado - contratto registrato con abbattimento base imponibile del 50%	0 per mille	Abitazione (escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria), concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che gli stessi vi abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio, che il contratto sia registrato e che il comodante posseda al massimo, oltre quello concesso in comodato, un solo altro immobile posto in Bibbona che deve essere utilizzato dallo stesso come propria abitazione principale (no A1, A8 e A9). <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>

- 5) Di confermare la detrazione d'imposta di euro 100,00 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (A1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari equiparate, con rendita catastale fino a 300 euro, intesa come quella risultante dalla somma della rendita catastale dell'abitazione e delle pertinenze, (per unità immobiliari con somma di rendite eccedente i 300,00 euro non sono previste detrazioni);
- 6) Di confermare l'ulteriore detrazione d'imposta per le abitazioni principali di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 12 del 18/02/2019

- 7) Di dare atto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% (tranne nel caso si tratti di abitazione principale dello stesso), mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo pari al 90%;
- 8) Di mantenere per l'anno 2018 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille già deliberata per gli anni precedenti, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27.12.2017;
- 9) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2019;
- 10) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, voti favorevoli n.8, astenuti n. 2 (Giacomo Ciarcia e Stefano Pacchini), contrari n.0, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti, di cui n. 8 votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 12 del 18/02/2019

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

TESTO PROPOSTA

(S20_2019_37.rtf - 8779C10DC01BD18697492CA636BBE1CC0CDA178D)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE_S20_2019_37.rtf.pdf.p7m - 8330BA1411EE6C6664CABCAA14A48C707A111C76)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE_S20_2019_37.rtf.pdf.p7m - F43BE2C0C5550B9A38B8B5D3F8E0AF7D2CE6EB41)

Parere del Revisore

(Parere del revisore n. 2 del 13.02.2019.pdf.p7m - 6241F620CD7D2AAB2DEEEB609B5743777B37DAA7)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Daniela DI PIETRO
